



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO “ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE” (ORU)
Il Dirigente Generale

Amm: Regione Calabria
Aoo: REGCAL
Protocollo nr. 345196 del 02/08/2021



Ai Sig. Dirigenti Generali /Apicali

Al Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale

e. p.c.

A tutti i dipendenti regionali

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche - Rif. Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105: Lavoratori Fragili; Lavoro Agile; Certificazioni Verdi (Green Pass).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio u.s., è entrato in vigore il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante ad oggetto: “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, che oltre ad introdurre la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, con l'art. 9 dispone la “Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità”.

In particolare viene prorogata fino al **31 ottobre 2021** la disposizione di cui all'art. 26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e, cioè, la possibilità per i lavoratori fragili di lavorare in modalità agile (smartworking) anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Tale disposizione ha effetto retroattivo dal 1° luglio scorso a copertura del ritardo dell'intervento.

Lavoratori Fragili:

La normativa in argomento, introduce una nuova definizione di lavoratore fragile, laddove rientrano in tale categoria:

- II I lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della legge 104/92);
- II I lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO “ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE” (ORU)
Il Dirigente Generale

II I lavoratori che a causa di patologie ostative certificate, non possono effettuare la vaccinazione covid-19.

Qualora tali lavoratori non possano svolgere la loro attività da remoto, perché adibiti a mansioni non rientranti tra le tipologie di lavoro agile, “non smartizzabili”, hanno comunque accesso alla tutela dell’art. 26 comma 2, che prevede un’assenza dal servizio prescritta dalle competenti autorità sanitarie.

Tale assenza, però, non verrà più equiparata dal punto di vista economico al ricovero ospedaliero e quindi, sarà soggetta a trattenute e dal punto di vista giuridico verrà calcolata nel computo del comparto (il codice da utilizzare sul sistema rilpres è E09C).

Premesso quanto sopra, le disposizioni e le procedure contenute nella nota prot. n. **160243 del 12/05/2020** sono superate e per tale ragione si provvederà d’ufficio alla revoca del riconoscimento dello stato di fragilità non conforme alla normativa sopravvenuta.

I dipendenti rientranti nella nuova definizione di lavoratore fragile dovranno inoltrare formale richiesta al medico competente (medico.competente@regione.calabria.it) chiedendo una visita medica specifica, previo inoltro della documentazione probante. Solo all’esito della visita, il medico competente, esprimerà, motivandola, la valutazione positiva o negativa.

I lavoratori fragili, riconosciuti come tali dal medico competente alla luce della nuova definizione dettata dal DL 105/2021 ed i lavoratori esposti a rischio di contagio, devono essere messi nelle condizioni di non operare in presenza al fine di tutelarne la salute, tenuto conto peraltro dei contagi da Coronavirus, che ancora si mantengono alti nonostante le vaccinazioni di massa.

Sorveglianza sanitaria eccezionale:

In merito alla “*Sorveglianza sanitaria eccezionale*” dei lavoratori maggiormente esposti a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2, di cui all’articolo 83 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, detta sorveglianza speciale è stata prorogata al **31 dicembre 2021** ex art. 6, comma 1, D.L. 105/2021.

Lavoro agile (smartworking)

Le previsioni che già erano state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 in modifica dell’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, vengono confermate e quindi:

Le Amministrazioni Pubbliche (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), **fino al 31 dicembre 2021**, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando lo **smartworking** con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 87, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) – pertanto prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 – e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 11 bis).



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO “ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE” (ORU)
Il Dirigente Generale

Certificazioni Verdi (Green Pass):

Altra disposizione importante è contenuta nell’art. 3 del D.L. n. 105/2021 “*Impiego certificazioni verdi COVID-19*”.

A far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca, salvo le eccezioni previste al comma 3 del medesimo articolo, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (*cosiddetto Green Pass*) ex art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021:

II **convegni e congressi**, di cui all’art. 7 del D.L. 52/2021;

II **concorsi pubblici**;

II **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo e al chiuso.

La medesima misura si applica nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i predetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Per Convegni e Congressi si specifica trattasi di qualsiasi manifestazione pubblica con personale interno ed esterno che si terrà presso le Sale Convegni ubicate al Piano Terra della Cittadella Regionale, comprese le Conferenze Stampa.

Per Concorsi Pubblici si intendono tutte le forme di selezione di candidati esterni all’amministrazione regionale che sono espletate all’interno dei locali regionali.

Per Ristorazione si intende la Mensa Regionale sia per i soggetti interni che per i soggetti esterni compreso il Servizio Bar al Tavolo.

Dal prossimo **6 agosto 2021**, quindi, l’accesso ai convegni, congressi, concorsi e servizi di ristorazione per il consumo al tavolo e al chiuso, è subordinato alle seguenti condizioni:

- completamento del ciclo vaccinale (monodose o bidose) per i successivi nove mesi;
- somministrazione della prima dose di vaccino dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo nelle 48 precedenti;
- avvenuta guarigione da COVID-19, nei sei mesi precedenti.

Tali condizioni devono essere comprovate attraverso l’esibizione, in formato cartaceo o digitale, delle certificazioni verdi COVID-19 (*Green Pass*) di cui all’art. 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

I soggetti sprovvisti di tale documentazione non avranno la possibilità di accedere alle strutture, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Cordiali Saluti